



Ragioneria
Generale
dello Stato

Il principio del DNSH e il PNRR

Riunione SNV del 9 novembre 2021

Aline Pennisi

Unità di missione Next generation EU

RGS – Ministero dell'economia e delle finanze



DO NO SIGNIFICANT HARM

- Il **Dispositivo per la ripresa e la resilienza** (Regolamento UE 2021/241) stabilisce che tutte le misure finanziate dai PNRR debbano soddisfare il principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali” (*Do No Significant Harm* - DNSH)
- Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità delle misure del PNRR al DNSH, con riferimento al **sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili** (articolo 17 del Regolamento UE 2020/852)
- Nel caso della valutazione del PNRR, la CE disponeva di sole due opzioni di rating per il criterio DNSH: A o C....e con anche un solo C, il Piano non poteva essere approvato

I SEI OBIETTIVI AMBIENTALI

Il principio DNSH ha lo scopo di valutare se un investimento possa o meno arrecare un danno ai **sei obiettivi ambientali individuati nell'accordo di Parigi** (Green Deal europeo), dove un'attività economica arreca un danno significativo:

- alla **mitigazione dei cambiamenti climatici**, se porta a significative emissioni di gas serra (GHG);
- **all'adattamento ai cambiamenti climatici**, se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
- **all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine**, se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
- **all'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti**, se porta a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, dei rifiuti;
- **alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento**, se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
- **alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi**, se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione europea.

ORIENTAMENTI TECNICI DELLA CE SUL DNSH NEL PNRR / 1

- si limitano a definire le modalità di applicazione del principio DNSH **esclusivamente nel contesto dell'RRF** e non pregiudicano l'applicazione della Tassonomia ad altri fondi dell'UE
- specificano che la valutazione DNSH non è a livello del Piano o delle singole Componenti, bensì a livello di misura (indipendentemente al loro contributo alla transizione verde e siano esse riforme o investimenti)
- Suggestiscono di **adottare un approccio semplificato** per le misure che non hanno impatti prevedibili o che hanno un impatto prevedibile trascurabile su tutti o alcuni dei sei obiettivi ambientali
- Nella valutazione e presentazione del principio DNSH nei loro PNRR, la Commissione ha preparato **una lista di controllo**


ORIENTAMENTI TECNICI DELLA CE SUL DNSH NEL PNRR / 2

- una VIA in conformità della direttiva 2011/92/UE, una VAS in conformità della direttiva 2001/42/CE16 o una verifica di sostenibilità/climatica ai sensi del regolamento InvestEU **costituiscono elementi per la valutazione DNSH**
- tuttavia, **non esonerano** dall'effettuare la valutazione DNSH poiché potrebbero non trattare tutti gli aspetti necessari nell'ambito della valutazione DNSH

IL DNSH NELLA PREDISPOSIZIONE DEL PNRR

- **Nella fase di predisposizione del PNRR**, sia essa riforma che investimento, **l'Amministrazione titolare della misura ha compilato una scheda di autovalutazione (*template*)**, sottoposta all'approvazione della Commissione Europea
- **nel *template*, per ciascuno dei sei obiettivi ambientali, l'Amministrazione ha dichiarato se, rispetto all'obiettivo, l'investimento o riforma di competenza:**
 - **avesse impatto nullo o trascurabile** sull'obiettivo;
 - **sostenesse l'obiettivo con un coefficiente del 100%**, secondo l'Allegato VI del Regolamento RRF che riporta il coefficiente di calcolo del sostegno agli obiettivi ambientali per tipologia di intervento;
 - **contribuisse "in modo sostanziale"** all'obiettivo ambientale;
 - **la misura richiedesse una valutazione DNSH complessiva**, fornendo una valutazione sostanziale del rispetto del principio DNSH e identificando il tipo di evidenza a supporto dell'analisi.

Valutazione di conformità al principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)



L'ESPERIENZA

- **Non sempre era disponibile un sufficiente dettaglio** delle misure e delle loro modalità di realizzazione
- **Tempi brevi e mancanza di un centro di competenza nazionale** per prendere in carico la valutazione DNSH
- Non sempre coerente la valutazione DNSH con **la valutazione del «tag» climatico**
- Il disegno di **alcuni interventi è stato modificato** a seguito della valutazione DNSH
- La conformità al principio DNSH è a volte integrata nella progettazione delle misure **anche a livello di M&T intermedi e finali** (per es. milestones con requisiti sui criteri di selezione dei progetti, con liste di esclusione, con verifiche su requisiti da applicare negli appalti, black list ATECO, etc.)

IL DNSH NELL'ATTUAZIONE DEL PNRR

- **Nella fase di attuazione del PNRR, l'Amministrazione titolare della misura dovrà dimostrare che essa sia stata effettivamente realizzata senza arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, in sede di monitoraggio e rendicontazione dei risultati degli interventi e in sede di verifica e controllo della spesa**
- **è stata elaborata una guida operativa, che ha lo scopo di assistere le Amministrazioni titolari delle misure del piano nel processo di indirizzo, raccolta di informazioni e verifica**
- **la guida fornisce informazioni sui requisiti tassonomici, sulla normativa corrispondente e sugli elementi utili per documentare il rispetto di tali requisiti.**

GUIDA OPERATIVA

Si compone di:

- una **mappatura delle misure del PNRR**, che ha la funzione di associare ad ogni misura le attività economiche che verranno svolte per la realizzazione degli interventi;
- **schede di autovalutazione dell'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici per ciascun investimento** contenenti l'autovalutazione che le amministrazioni hanno condiviso con la Commissione Europea per dimostrare il rispetto del principio di DNSH.
- **31 schede tecniche, relative a ciascun settore di intervento** (per es., costruzione di nuovi edifici, fotovoltaico, ciclabili), la cui funzione è quella di fornire, alle Amministrazioni titolari delle misure PNRR e ai soggetti attuatori, una sintesi delle informazioni operative e normative che identificano i requisiti tassonomici, ossia i vincoli DNSH e nelle quali sono riportati i riferimenti normativi, i vincoli DNSH e i possibili elementi di verifica;
- **check list di verifica e controllo per ciascun settore di intervento**, che riassumono in modo molto sintetico i principali elementi di verifica richiesti nella corrispondente scheda tecnica;
- **Appendice riassuntiva della Metodologia per lo svolgimento dell'analisi dei rischi climatici** come da Framework dell'Unione Europea (Appendice A, del Regolamento Delegato (UE) che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio.